

Statuto Associazione F.I.Cu Federazione Italiana Customizzatori

PREMESSA

L'Associazione F.I.Cu – **Federazione Italiana Customizzatori** viene costituita in data con lo scopo di *“promuovere l’attività delle aziende italiane operanti nel settore motociclistico, con attività specialmente rivolta alla costruzione di motocicli esemplari unici, costruiti su specifiche di commessa personalizzate, nonché alla attività di modifica tecnica di motocicli esistenti al fine di determinarne una personalizzazione di aspetto o prestazionale.”*

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

Articolo 1

È costituita a tempo indeterminato un'associazione denominata:

“F.I.Cu. Federazione Italiana Customizer”

L'Associazione ha sede legale in Borgofranco d’Ivrea - via Torino 29 – (To)

Articolo 2

L'Associazione, apolitica e senza finalità di lucro, ha per scopo di “promuovere l’attività delle aziende italiane operanti nel settore motociclistico, con attività specialmente rivolta alla costruzione di motocicli esemplari unici, costruiti su specifiche di commessa personalizzate, nonché alla attività di modifica tecnica di motocicli esistenti al fine di determinarne una personalizzazione di aspetto o prestazionale.

Nella miglior esplicitazione di quanto sopra, la associazione si prefigge precipuamente di:

- ✚ Promuovere la cultura della collaborazione tra i professionisti e le piccole e medie imprese del comparto motociclistico, con la costituzione di un forum di discussione e di progettazione collaborativa;
- ✚ Promuovere la collaborazione e la eventuale co-produzione europea, nello spirito di costituirsi quale strumento di interconnessione, informazione e promozione;
- ✚ Promuovere la qualità dei prodotti e dei processi, nonché per la ricerca di una continua innovazione tecnico produttiva.

- ✚ Essere elemento federatore, con scopo unico sodalistico, di una comunità, professionale, nella prospettiva di una miglior cultura della informazione e trasmissione di conoscenze e know how che gli aderenti vorranno liberamente condividere e mettere a disposizione.

Lo scopo associativo e la realizzazione delle missioni ad esso connesse, sono perseguiti dall'Associazione con ogni genere di iniziative a ciò atte.

A solo scopo di proposta iniziale, al fine di dare maggior concretezza a quanto enunciato, e sempre e comunque suscettibile di modifiche, ratifiche e integrazioni da parte degli organi sociali, l'associazione propone quali scopi iniziali, ma non unici

- ✚ La creazione di una consapevolezza della situazione giuridica che regola ad oggi le immatricolazioni di veicoli nella Comunità Europea. A ciò connesso la formazione di una commissione di studio che valuti e proponga, a tutela delle aziende e della loro clientela, le migliori e possibili strade per addivenire ad un corretto adempimento degli obblighi formali e sostanziali che permettano l'ottenimento di targhe italiane ai motocicli oggetto di costruzione o modifica.
- ✚ La valutazione di politiche di acquisto basate sullo sfruttamento delle economie di scala tipiche di un processo aggregativo consortile.
- ✚ La gestione e la diffusione di notizie inerenti a offerte promozionali, o particolari e vantaggiose condizioni di approvvigionamento di cui potranno beneficiare tutti gli associati, in termini e modi da definire.
- ✚ La gestione dell'immagine del "kustom" in Italia, nonché la organizzazione, sempre in forma volontaristica, di manifestazioni a ciò inerenti.
- ✚ La partecipazione a fiere di settore ed eventi a ciò assimilabili, con l'obiettivo di ottenere condizioni economiche, di visibilità commerciale e servizi che non sarebbero ottenibili, presumibilmente, con una singola trattativa svolta dai singoli associati.

A tal fine, l'Associazione si propone di:

- favorire la formazione e la crescita professionale e sociale delle industrie creative e della produzione indipendente;
- costituire e promuovere l'azione di organismi, enti o società come strumento per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché aderire e/o partecipare ad organismi, enti o società che perseguano obiettivi compatibili con quello dell'Associazione;
- svolgere attività di studi e ricerca, nonché raccogliere ed elaborare informazioni e dati relativi al settore motociclistico anche dotandosi di propri strumenti di comunicazione e di informazione;

- organizzare manifestazioni pubbliche, iniziative culturali, laboratori e incontri professionali, interventi su media cartacei, radiotelevisivi e informatici, campagne di informazione e comunicazione come strumenti atti al raggiungimento degli scopi sociali;
- sostenere l'innovazione tecnologica per il sostegno ed il rafforzamento delle capacità creative, scientifiche ed economiche atte al raggiungimento degli scopi sociali nel comparto motociclistico , in particolare per i propri associati.

SOCI

Articolo 3

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese del settore, le associazioni e chiunque, persona fisica, giuridica o ente, in accordo con gli scopi dello Statuto, faccia domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscriva la quota stabilita dal Consiglio stesso e sia ammesso con delibera dell'Assemblea.

Le associazioni, le società, le istituzioni e gli enti, devono essere rappresentate da una persona fisica.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione.

Ai soci tutti, senza distinzione di sorta, viene garantita l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione. Agli stessi viene altresì garantito, e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e in genere per tutte le deliberazioni di competenza dell'Assemblea.

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni e per decadenza.

La decadenza dei soci è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione a suo motivato giudizio nel caso di mancato versamento della quota sociale entro i termini previsti o per prolungata inadempienza degli obblighi assunti.

Il socio decaduto ha facoltà di ricorrere all' Arbitro di cui al successivo articolo 23 entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione relativa.

Sono espressamente vietate la rivalutazione e la trasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, ex articolo 111, comma 4 quinquies, lettera f) del D.P.R. 917/86.

Articolo 3/a

Categorie di merito alla carriera.

I soci in attività da oltre 10 anni e con carriera Internazionale apparterranno alla categoria "Secolari" e saranno i personaggi rappresentativi dell'Associazione.

I soci in attività oltre 5 anni e con carriera Internazionale apparterranno alla categoria "Master" e anch'essi saranno rappresentativi dell'Associazione.

Queste categorie sono esclusivamente prestigiose al fine della storicità della carriera, non garantiscono però diritti differenti agli altri associati.

Articolo 3/b

Gli Associati potranno usare il logo dell'Associazione affiancato al logo aziendale e nelle pubblicità e per altri usi (previo accordo con il Direttivo). L'uso del marchio non sarà più concesso dal momento che decadrà l'adesione all'associazione. L'omissione di questa regola sarà perseguibile legalmente.

PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 4

Il Presidente Onorario garantisce la continuità storica e imprenditoriale tra l'esperienza della tradizione dei customizer italiani, rappresentata dagli imprenditori e dai singoli che sono stati pionieri nel mondo delle trasformazioni motociclistiche, con imprese e singoli delle nuove generazioni.

Ciò nell'intento di favorire sempre e comunque la crescita del settore, la salvaguardia e la esaltazione delle singole esperienze, non nello spirito della difesa di una cultura e di una esperienza acquisita, ma verso il più liberale travaso di contenuti, culture e competenze




Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

Dura in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Sono organi dell'Associazione:

-  Il Consiglio di Amministrazione
-  La Assemblea dei Soci
-  Il Collegio dei Revisori

Articolo 6

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo la deliberazione dell'Assemblea che li nomina, da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

***La durata delle cariche si potrà stabilire all'atto delle elezioni, in ogni caso non superiori ad anni tre (3) ***

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa sono eleggibili quali membri dell'organo amministrativo.

I Consiglieri hanno diritto ad un gettone di presenza il cui ammontare viene deliberato dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio, e a solo titolo di rimborso delle spese dimostrabili sostenute nell'espletamento delle funzioni attribuite.

-  **Poiché l'impegno richiesto per coordinare e organizzare un'associazione così articolata ed estesa su tutto il territorio necessita di adeguati tempi sia organizzativi che operativi, la prima fase gestionale del consiglio di**

amministrazione durerà oltre anni tre (3) fino al 31 Dicembre 2011 . Nell'arco del triennio se i componenti del consiglio non saranno più in grado di sostenere l'impegno, potranno dimettersi ed essere sostituiti.

- ✚ Come sopra, questa dilatazione solo per il primo mandato è intesa per favorire un periodo di lavoro ininterrotto e garantito, al fine di operare con serenità alla crescita progressiva dell'associazione.**
- ✚ Al momento della rielezione si definirà il periodo delle nuove cariche**
- ✚ Naturalmente le cariche potranno essere sospese e sostituite nel caso di comportamenti scorretti o sconvenienti per l'associazione.**

Articolo 7

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:

- ✚ Da luogo e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;**
- ✚ realizza, direttamente o nominando responsabili di progetto, scelti tra i consiglieri e/o gli associati, le indicazioni programmatiche espresse in Assemblea;**
- ✚ convoca l'Assemblea dei soci;**
- ✚ discute ed elabora il bilancio consuntivo;**
- ✚ elabora i programmi e le relative fonti di finanziamento;**
- ✚ stabilisce l'ammontare delle quote sociali e approva il gettone di presenza per i Consiglieri;**
- ✚ dichiara la decadenza dei soci;**
- ✚ cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione dei crediti con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.**

Articolo 9

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità la deliberazione si intende respinta.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Le delibere del Consiglio sono redatte su apposito registro, a cura di un segretario nominato dai presenti.

Secondo la procedura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito web associativo, se disponibile, l'Associazione adotta pratiche ottimali di utilizzo delle tecnologie della comunicazione per la piena trasparenza delle proprie attività operative ed amministrative, verso i soci e i partner istituzionali e privati.

Articolo 10

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Articolo 11

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, la tenuta del libro cassa e in generale tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli.

Ogni atto relativo all'aumento del patrimonio dell'Associazione deve portare la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere. Gli atti volti a ridurre il patrimonio dell'Associazione devono portare la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere per importi superiori a **1000,00 EURO**, mentre per importi inferiori a **1000,00 EURO** sono sufficienti le firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere.

Articolo 12

I membri del Consiglio che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte vengono sostituiti con i primi esclusi nell'ultima elezione del Consiglio, se esistenti, o in subordine, con delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 16.

ASSEMBLEE

Articolo 13

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una volta per la approvazione del bilancio, ed entro la data del ...30 Novembre di ogni anno.

Per particolari esigenze amministrative, la data di convocazione di tale Assemblea potrà essere prorogata, ma comunque non oltre il 15 Dicembre.

L'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 14

La convocazione dell'Assemblea si effettua con avviso contenente l'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, inviato ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data stabilita mediante comunicazione postale o via fax o via e-mail.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.







Articolo 15

Presiede l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione designato di volta in volta dall'Assemblea stessa. Svolge l'attività di Segretario un membro dell'Associazione designato dal Presidente dell'Assemblea. In caso di necessità il Presidente incarica due soci di svolgere funzione di scrutatori.

Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 16


L'Assemblea ordinaria:

-  delibera sull'ammissione di nuovi soci;
-  approva il bilancio consuntivo;
-  discute e approva linee programmatiche e fonti di finanziamento per le future attività;
-  nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
-  delibera la sostituzione dei membri del Consiglio che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, se non esistono i primi esclusi di cui all'articolo 12.
-  nomina i Revisori dei Conti fra non soci di adeguata esperienza professionale.

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Articolo 17

L'Assemblea straordinaria:

-  delibera le modifiche da apportare allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati;

- ✚ delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Articolo 18

L'Assemblea dei soci è sovrana, le sue delibere vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Ad essa sono demandate tutte le deliberazioni che non competono ad altro organo associativo per disposizione del presente Statuto o per delega dell'Assemblea stessa.

Le delibere sono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, i quali hanno facoltà di chiederne copia. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. A ciascun socio spetta un unico voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 19

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione.

Esso è costituito da tre membri, eletti annualmente dall'assemblea degli associati fra i non soci di adeguata esperienza professionale, se e quando lo riterrà necessario in relazione alle esigenze dell'Associazione.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno con la collaborazione del Tesoriere una relazione di bilancio annuale; potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 20

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo che deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'Associazione in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio si costituirà pertanto di distinte sezioni nelle quali, secondo uno sviluppo organico ed analitico, verrà data esposizione dei:

- proventi conseguiti e dei costi sostenuti nel corso dell'esercizio sociale,
- crediti e debiti, saldi attivi e passivi di tesoreria, immobilizzazioni.

Articolo 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili, materiali e immateriali, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e i risultati di attività di ricerca o professionali, o di prestazioni volontarie non retribuite di soci (purché il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendente), che potranno divenire di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con fondi di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di Enti e privati;
- d) introito delle quote sociali;
- e) ricavato di iniziative e manifestazioni, pubblicazioni, corsi di formazione, interventi vari o partecipazione ad essi;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
- g) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;
- h) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi dello Statuto Sociale.

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da leggi vigenti.

SCIoglimento

Articolo 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ex articolo 111 comma 4 quinquies, lettera b), D.P.R. 917/86

CONTROVERSIE

Articolo 23

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione o i suoi organi, verrà risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino su istanza della parte più diligente.

Tale arbitro giudicherà pro bono et aequo e senza formalità di procedura; il suo giudizio sarà irrevocabile ed inappellabile.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si richiamano le norme di legge vigenti.

Articolo 25

L'iscrizione all'Associazione comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente Statuto.

Ivrea, 28 novembre 2008